

ACCERTAMENTO

Regole operative nei casi di cessioni gratuite effettuate alle ONLUS

di **Marco Bargagli**

Nel corso delle ordinarie **attività di verifica**, uno dei controlli effettuati da parte dell'Amministrazione finanziaria potrebbe riguardare la **corretta modalità di contabilizzazione** della **giacenza di merce** presente presso i **locali aziendali**.

In merito, la **normativa di riferimento** che riguarda l'obbligo di istituzione e la correlata tenuta delle **scritture ausiliarie di magazzino**, è contenuta nell'[articolo 1 del D.P.R. 695/1996](#), in base al quale le stesse **devono essere istituite** a partire dal **secondo periodo d'imposta successivo** a quello in cui, **per la seconda volta consecutivamente**, l'ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze **sono superiori rispettivamente ad € 5.164.568 ed € 1.032.913**.

La citata **contabilità di magazzino** deve rilevare, in **maniera sistematica**, tutte le **movimentazioni fisiche (carico/scarico)**, dei beni presenti in azienda, come previsto dall'[articolo 14, comma 1, lett. d\) del D.P.R. 600/1973](#).

Ai **fini tributari**, esistono **particolari disposizioni** che consentono di applicare le c.d. **"presunzioni legali di acquisto e cessione senza fattura"**, che possono riguardare la **generalità** dei prodotti commercializzati da parte dell'impresa.

In particolare:

- ai sensi dell'[articolo 1, del D.P.R. 441/1997](#) si **presumono "ceduti senza fattura"** i **beni acquistati, importati o prodotti** che **non si trovano** nei luoghi in cui il **contribuente svolge la propria attività**;
- ai sensi dell'[articolo 3, del D.P.R. 441/1997](#) i **beni che si trovano** in uno dei luoghi in cui il **contribuente svolge le proprie operazioni**, si presumono **"acquistati senza fattura"** qualora non **venga dimostrato** che il medesimo contribuente non li ha ricevuti in base ad un **rapporto di rappresentanza**, ossia sulla scorta di uno degli altri **titoli previsti dalla legge**.

Ciò posto, un aspetto di **grande interesse operativo** riguarda i **profili fiscali** correlati alla **cessione gratuita**, da parte delle imprese, di merce nei confronti delle **ONLUS e degli altri enti senza scopo di lucro**.

In **via preliminare** per effetto della L. 166/2016 (in vigore dal **14 settembre 2016**), recante

disposizioni contro gli sprechi alimentari, il legislatore ha introdotto una **particolare disciplina di favore** prevista per le **cessioni gratuite di prodotti** da utilizzare esclusivamente per **finalità benefiche** e, in generale, per iniziative di **solidarietà sociale**.

Per **espressa disposizione normativa**, gli **operatori del settore alimentare** possono **cedere gratuitamente** le **eccedenze alimentari** nei confronti di **soggetti donatori**, i quali possono **ritirarle direttamente** ovvero **incaricare** un altro **soggetto**.

Per **“operatori del settore alimentare”** si intendono i **soggetti pubblici o privati**, operanti **con o senza fini di lucro**, che svolgono **attività connesse** ad una delle fasi di **produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti**.

Di contro, tra i **“soggetti donatori”** rientrano gli **enti pubblici** nonché gli **enti privati** costituiti per il **perseguimento, senza scopo di lucro**, di finalità **civiche e solidaristiche** e che, in attuazione del **principio di sussidiarietà** ed in coerenza con i **rispettivi statuti o atti costitutivi**, promuovono e realizzano **attività d'interesse generale**, anche mediante la **produzione e lo scambio** di beni e servizi di **utilità sociale**, nonché attraverso **forme di mutualità**.

Inoltre, occorre considerare che le **eccedenze alimentari** cedute in **forma gratuita**, idonee al **consumo umano**, devono essere **destinate prioritariamente** a favore di **persone indigenti**.

Un'ulteriore **possibilità a favore del contribuente**, che consente di **evitare l'applicazione di sanzioni amministrative**, è specificatamente prevista dall'[articolo 2, comma 2, del D.P.R. 441/1997](#), che contempla le ipotesi in cui **non si rende applicabile**, nei rapporti con le ONLUS e le altre **organizzazioni non profit**, la presunzione di **cessione senza fattura**.

Infatti, le **cessioni operate a favore di enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni** aventi **esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica** e alle ONLUS [previste dall'[articolo 10, n. 12\) del D.P.R. 633/1972](#)], **possono essere provate** con le modalità di **seguito specificate**:

- **comunicazione scritta** da parte del cedente agli uffici **dell'Amministrazione finanziaria** e ai comandi della **Guardia di Finanza di competenza**, con l'indicazione della **data, ora e luogo di inizio del trasporto**, della **destinazione finale dei beni**, nonché dell'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto dei beni **gratuitamente ceduti**. Tale comunicazione deve pervenire agli uffici finanziari almeno **cinque giorni prima della consegna** e può **non essere inviata** qualora l'ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore ad **euro quindicimila**, ovvero nelle ipotesi in cui si **tratti di beni facilmente deperibili**;
- **emissione del documento di trasporto**, previsto dal D.P.R. 472/1996, **progressivamente numerato**;
- **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**, con la quale **l'ente ricevente** attesti **natura, qualità e quantità** dei beni ricevuti.

Osservando attentamente la **procedura sopra esposta**, il contribuente potrà così **evitare contestazioni** mosse in **sede ispettiva** a seguito di **rilevamento giacenza di magazzino**, nelle ipotesi in cui la **giacenza contabile** dei beni **sia superiore** alla **giacenza fisica** degli stessi (ipotesi di **cessione senza fattura**).

Master di specializzazione

LA GESTIONE DEI CONTROLLI FISCALI

Scopri le sedi in programmazione >